

CODICE ETICO

CAPITOLO I - Disposizioni generali	Pag. 2
CAPITOLO II - Comportamento negli affari	Pag. 8
CAPITOLO III - Salute, sicurezza e ambiente	Pag. 9
CAPITOLO IV – Disposizioni sanzionatorie	Pag. 10
CAPITOLO V – Disposizioni finali	Pag. 11

Premessa

Il Codice Etico costituisce un insieme di principi la cui osservanza è di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, la correttezza della gestione e la positiva immagine del Gruppo Marazzi. A tali principi si richiamano le operazioni, i comportamenti e i rapporti, sia interni al Gruppo che esterni.

I principi e le disposizioni del presente Codice Etico costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza, correttezza e lealtà, che qualificano l'adempimento delle prestazioni lavorative e il comportamento nell'ambiente di lavoro.

Il presente Codice, pertanto, è stato predisposto anche con l'obiettivo di definire e comunicare con chiarezza l'insieme dei valori che il Gruppo Marazzi riconosce, accetta e condivide.

Il Gruppo Marazzi assicurerà un programma di informazione e sensibilizzazione sulle disposizioni del presente Codice Etico e sull'applicazione dello stesso ai soggetti cui si riferisce, affinché i dipendenti, gli amministratori e tutti coloro che operano per il Gruppo Marazzi svolgano la propria attività e/o il proprio incarico assicurando una costante e stretta osservanza dei principi e delle disposizioni contenuti in tale Codice.

Le disposizioni del Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs 231/01 sono parte integrante del complesso dei valori etici aziendali.

Il Codice Etico, redatto anche in lingua inglese, è pubblicato sul sito Internet di Marazzi Group SpA a socio unico.

Il Codice Etico sarà portato a conoscenza di terzi che ricevano incarichi dal Gruppo Marazzi o che abbiano con esso relazioni d'affari stabili o temporanee.

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – I valori del Gruppo I principi etici di comportamento contenuti nel presente documento sono stati definiti nell’ambito e in coerenza con i Valori del Gruppo Marazzi. Tali valori, al termine di un percorso di analisi e condivisione, sono stati definiti come segue:

imprenditorialità, comprensiva dei concetti di spinta alla crescita, coraggio, energia, volontà di cogliere le opportunità e le sfide, di perseguire l’innovazione, e di focalizzare su cliente e mercato;

lealtà, che comprende i concetti di integrità, etica, trasparenza, rispetto di persone, di idee, delle regole e dell’ambiente;

squadra, intesa come clima di aiuto e di collaborazione reciproci, condivisione di idee e obiettivi, trasferimento delle informazioni, delle proprie conoscenze e competenze, ricerca di sinergie e partnership e integrazione tra le funzioni;

responsabilità, decisionale, professionale e d’impresa (affidabilità sul mercato);

competenza, intesa in senso lato, inclusiva dell’attenzione alle conoscenze, alle abilità e alle capacità, e quindi comprensiva di temi quali formazione e autoformazione, lo sviluppo delle persone e della loro professionalità, il coinvolgimento e la motivazione;

velocità, intesa come capacità di fare accadere le cose in modo semplice e rapido, immediatezza, dinamismo, competizione, capacità di execution.

Art. 2 – Ambito di applicazione e destinatari I principi e le disposizioni del Codice Etico sono vincolanti per gli Amministratori, per tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato con il Gruppo Marazzi (“Dipendenti”) e per tutti coloro che operano per il Gruppo Marazzi, quale che sia il rapporto, anche temporaneo, che li lega alla stessa (“Collaboratori”). Gli Amministratori, i Dipendenti e i Collaboratori sono di seguito definiti congiuntamente “Destinatari”.

Art. 3 – Principi generali **3.1 Rispetto della professionalità**
Il Gruppo Marazzi riconosce che le risorse umane costituiscono un fattore di fondamentale importanza per il proprio sviluppo. La gestione delle risorse umane è fondata sul rispetto della personalità e professionalità di ciascuna di esse, nel quadro generale della presente normativa.

3.2 Legalità

Le società del Gruppo Marazzi (di seguito “Gruppo Marazzi”), leader mondiale nel settore ceramico, nello svolgimento delle proprie attività, rispettano le leggi e i regolamenti vigenti in tutti i Paesi in cui operano.

3.3 Libertà, dignità della persona e ripudio delle discriminazioni

Il Gruppo Marazzi agisce in coerenza con i principi di libertà e di dignità della persona umana e ripudia ogni discriminazione basata sul sesso, sulla razza, sulla lingua, sulle condizioni personali e sociali, sulla fede religiosa e sulle opinioni politiche.

Il Gruppo considera assolutamente inaccettabile qualsiasi tipo di molestia o comportamento indesiderato, che abbiano lo scopo e l’effetto di violare la dignità della persona a cui tali molestie o comportamenti sono rivolti all’interno dell’ambiente di lavoro.

3.4 Correttezza e lealtà

Il Gruppo Marazzi, per le dimensioni e l’importanza delle proprie attività, nonché per il suo ruolo rilevante nel panorama economico, intende realizzare la sua crescita sviluppando un’immagine solida, fedele ai valori di correttezza e lealtà, in ogni processo di lavoro.

3.5 Coinvolgimento e responsabilizzazione

A tal fine il Gruppo Marazzi favorisce un ambiente di lavoro che, ispirato al rispetto, alla correttezza e alla collaborazione, permette il coinvolgimento e la responsabilizzazione di tutti i dipendenti e collaboratori.

Art. 4 - Comunicazione

1. Il Gruppo Marazzi provvede ad informare tutti i Destinatari sulle disposizioni e sull’applicazione del Codice Etico, raccomandandone l’osservanza.

2. In particolare, il Gruppo Marazzi provvede, anche attraverso la designazione di specifiche funzioni interne:

- alla diffusione del Codice Etico presso i Destinatari
- all’interpretazione e al chiarimento delle disposizioni in esso contenute
- alla verifica della sua effettiva osservanza
- all’aggiornamento delle disposizioni del Codice Etico, con riguardo alle nuove esigenze che si dovessero manifestare.

Art. 5 - Responsabilità

Ciascun Destinatario svolge la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni con diligenza, efficienza e correttezza, utilizzando, con le modalità più opportune, le risorse e il

tempo a sua disposizione ed assumendo le responsabilità connesse agli adempimenti di competenza.

Art. 6 - Dipendenti in posizioni di responsabilità Chiunque rivesta il ruolo di capo, responsabile o dirigente deve rappresentare un esempio, fornire *leadership* e guida in conformità ai principi di condotta negli affari contenuti nel Codice e, con il suo comportamento, deve dimostrare ai dipendenti e collaboratori che il rispetto del Codice è un aspetto fondamentale del suo e del loro lavoro, accertandosi che i dipendenti e collaboratori siano consapevoli che i risultati di business non vanno mai disgiunti dal rispetto dei principi del Codice.

Tutti i capi, responsabili e dirigenti devono segnalare alla persona più appropriata (superiore gerarchico o Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01) ogni caso di mancata osservanza del Codice e delle disposizioni del Modello Organizzativo 231/01, e hanno la responsabilità di assicurare la tutela di coloro che avessero effettuato in buona fede la segnalazione di violazioni del Codice e delle disposizioni del Modello Organizzativo e di adottare e applicare, sentiti eventualmente i competenti organi aziendali, misure sanzionatorie commisurate alla violazione commessa e sufficienti a costituire un deterrente a ulteriori violazioni.

Art. 7 - Ambiente di lavoro I dipendenti devono adoperarsi per mantenere un ambiente di lavoro decoroso, dove la dignità di ciascuno è rispettata.

In particolare, i dipendenti del Gruppo Marazzi:

- non devono prestare servizio sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- devono essere sensibili alle necessità di coloro che potrebbero avvertire disagio fisico a causa degli effetti del "fumo passivo" sul posto di lavoro, nei Paesi in cui è permesso fumare nei luoghi di lavoro;
- devono evitare comportamenti che possono creare un clima intimidatorio o offensivo nei confronti di colleghi o sottoposti al fine di emarginarli o screditarli nell'ambiente di lavoro.

Art. 8 - Correttezza 1. Tutte le azioni e le operazioni compiute ed i comportamenti tenuti da ciascuno dei Destinatari nello svolgimento delle funzioni o degli incarichi assegnati sono ispirati alla correttezza e alla piena legittimità formale e sostanziale, secondo le norme vigenti e le

procedure interne.

2. I Destinatari non utilizzano a fini personali informazioni, beni, attrezzature o risorse aziendali di qualsiasi natura di cui dispongano nello svolgimento della funzione o dell'incarico assegnato

3. Ciascun Destinatario non accetta, ne' effettua, per sé o per altri, pressioni, raccomandazioni o segnalazioni, che possano recare pregiudizio al Gruppo Marazzi o indebiti vantaggi per sé, per il Gruppo Marazzi o per terzi; ciascun Destinatario, inoltre, respinge e non effettua promesse e/o offerte indebite di denaro o altri benefici, salvo che questi ultimi siano di modico valore e non correlati a richieste di alcun genere.

4. Qualora il Destinatario riceva da parte di un terzo una offerta o una richiesta di benefici, salvo omaggi di uso commerciale o di modico valore, ne informa immediatamente il proprio superiore gerarchico o il soggetto cui sia tenuto a riferire per le iniziative del caso.

Art. 9 - Conflitto di interesse

1. I Destinatari perseguono, nello svolgimento della propria attività e/o incarico, gli obiettivi e gli interessi generali del Gruppo Marazzi.

2. I Destinatari informano senza ritardo, tenuto conto delle circostanze, i propri superiori o referenti delle situazioni o attività nelle quali potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli del Gruppo Marazzi (o qualora di tali interessi siano titolari familiari di qualunque ordine e grado) ed in ogni altro caso in cui ricorrano ragioni di convenienza. I Destinatari rispettano le decisioni che in proposito sono assunte dal Gruppo Marazzi.

Sono esempi di conflitto di interessi l'esistenza di partecipazioni finanziarie o commerciali con fornitori, clienti o concorrenti, ecc. che potrebbero influenzare l'indipendenza di giudizio nel decidere quale sia il miglior interesse del Gruppo e il modo più opportuno per perseguirlo.

Art. 10 - Riservatezza

I Destinatari assicurano la massima riservatezza relativamente a notizie e informazioni costituenti il patrimonio aziendale o inerenti il Personale, i Clienti, i Fornitori e, in genere, l'attività del Gruppo Marazzi, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e delle procedure interne.

I dati personali e le informazioni riservate raccolte dal Gruppo nello svolgimento della sua attività imprenditoriale devono essere trattate in ottemperanza a tutte le leggi in materia di riservatezza vigenti nelle giurisdizioni in cui opera e alle migliori prassi per la protezione

della riservatezza.

A tal fine, il Gruppo garantisce un elevato livello di sicurezza nella selezione e nell'uso dei propri sistemi di *information technology* destinati al trattamento di dati personali e di informazioni riservate.

Gli obblighi di riservatezza permangono in capo ai Destinatari anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 11 - Comunicazioni e informazioni societarie Il Gruppo riconosce il ruolo primario di una comunicazione chiara ed efficace nelle relazioni interne ed esterne. Infatti, la comunicazione e le relazioni esterne influenzano, direttamente e indirettamente, lo sviluppo aziendale.

E' pertanto necessario che tali attività siano organizzate secondo criteri chiari e omogenei in particolare per quanto attiene alle informazioni finanziarie.

Le comunicazioni nei confronti dei mercati economici e finanziari e degli organismi di vigilanza deve essere sempre fornita con tempestività e in maniera accurata, completa e corretta e, in ogni caso, in conformità alle leggi applicabili nelle giurisdizioni interessate.

Questa forma di comunicazione deve essere gestita esclusivamente da dipendenti specificatamente investiti della responsabilità per le comunicazioni ai mercati economici e finanziari e alle autorità di vigilanza.

Art. 12 - Rapporti con l'Autorità Giudiziaria Il Gruppo riconosce l'importanza primaria della trasparenza nei confronti dell'Autorità Giudiziaria al fine di garantire la legalità come valore imprescindibile.

In questo senso i dipendenti del Gruppo sono invitati a non rilasciare dichiarazioni mendaci o reticenti all'Autorità Giudiziaria qualora richiesti da questa e, in ogni caso a non soggiacere e a denunciare eventuali tentativi di intimidazione volti ad assumere un atteggiamento non pienamente trasparente e collaborativo nei confronti dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 13 - Controllo interno Il Gruppo riconosce l'importanza primaria dei controlli interni per una buona gestione e per il successo del Gruppo stesso e si impegna a porre in essere processi atti a garantire ai dipendenti incaricati la necessaria informazione e pratica.

In particolare:

- il Gruppo persegue la massima trasparenza di tutte le operazioni in modo che siano dovutamente autorizzate, verificabili e legittime;

- tutte le operazioni devono essere registrate e contabilizzate coerentemente con la migliore prassi corrente e opportunamente documentate;
- le operazioni con parti correlate sono condotte in conformità alla “Procedura per le Operazioni Significative e con Parti Correlate” adottata dal Consiglio di Amministrazione;
- i rendiconti finanziari periodici devono essere elaborati in modo completo, accurato e attendibile e devono essere chiari e comprensibili;
- le decisioni su temi finanziari, fiscali e contabili devono essere prese a un livello manageriale adeguato;

Ogni Società del Gruppo deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati ai principi generali di:

- conoscibilità all’interno della Società;
- chiara delimitazione dei ruoli e delle funzioni;
- chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne devono essere generalmente caratterizzate dai seguenti elementi:

- separazione, all’interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;
- tracciabilità scritta di ciascun passaggio rilevante di ciascun processo;
- adeguatezza del livello di formalizzazione.

Il Gruppo richiede ai Destinatari di tenere registrazioni veritiere ed accurate di tutte le operazioni finanziarie, che devono essere accompagnate da adeguata documentazione di supporto; l’irregolare tenuta dei libri contabili costituisce una violazione del Codice ed è pertanto fatto divieto a tutti i Destinatari di adottare comportamenti o dar luogo a omissioni che possano condurre alla registrazione di operazioni fittizie, o a modalità di registrazione fuorvianti o non sufficientemente documentate o alla mancata registrazione di impegni da cui possano derivare responsabilità o obbligazioni di Società del Gruppo.

CAPITOLO II COMPORAMENTO NEGLI AFFARI

Art. 14 - Il Gruppo Marazzi, nello svolgimento delle relazioni d'affari, si ispira ai principi di legalità, lealtà e correttezza.
Relazioni d'affari

Art. 15 - Il Gruppo e i Destinatari non devono mai svolgere o essere coinvolti in attività tali da implicare il riciclaggio (cioè l'accettazione o il trattamento) di introiti da attività criminali in qualsivoglia forma o modo. Il Gruppo e i Destinatari devono verificare in via preventiva le informazioni di pubblico dominio disponibili (incluse informazioni finanziarie) su controparti commerciali e fornitori, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari.
Prevenzione del riciclaggio di denaro

Art. 16 - Tutela della concorrenza Il Gruppo Marazzi riconosce che una concorrenza ampia, corretta e leale costituisce elemento fondamentale per lo sviluppo dell'impresa.
Il Gruppo e i Destinatari evitano pratiche (creazione di cartelli, spartizioni di mercati, limitazioni alla produzione o alla vendita, accordi condizionati, ecc.) tali da rappresentare una violazione delle leggi sulla concorrenza.
Nell'ambito della leale concorrenza, il Gruppo non viola consapevolmente i diritti di proprietà intellettuale di terzi.

Art. 17 - Il Gruppo persegue l'obiettivo di soddisfare pienamente le aspettative del cliente finale e ritiene essenziale che i propri clienti siano sempre trattati in modo corretto e onesto. Pertanto, esige dai Destinatari che ogni rapporto e contratto con la clientela sia improntato a onestà, correttezza professionale e trasparenza.
Rapporti con i clienti I Destinatari devono seguire le procedure interne delle loro rispettive Società finalizzate al raggiungimento di questo obiettivo attraverso lo sviluppo e il mantenimento di rapporti proficui e duraturi con i clienti, offrendo sicurezza, assistenza, qualità e valore sostenuto dall'innovazione continua.
Le Società del Gruppo nei loro rapporti con i clienti devono evitare ingiuste discriminazioni nelle trattative con gli stessi e non devono porre in essere comportamenti di abuso di posizione dominante o di concorrenza sleale.

**Art. 18 -
Rapporti con i
fornitori** La ricerca, la selezione e la scelta dei fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto sono basate su una valutazione obiettiva della qualità e del prezzo del bene o servizio, nonché delle garanzie di una assistenza tempestiva e affidabile.

**Art. 19 -
Rapporti con
istituzioni e
funzionari
pubblici**

1. I rapporti del Gruppo Marazzi nei confronti delle istituzioni pubbliche nazionali, comunitarie e internazionali ("Istituzioni"), nonché nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ovvero organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, anche economici, di enti o società pubbliche di carattere locale, nazionale o internazionale ("Pubblici Funzionari") sono intrattenuti dai Destinatari nel rispetto della normativa vigente e sulla base dei principi generali di correttezza e di lealtà.

2. Il Gruppo Marazzi, qualora lo ritenga opportuno, può sostenere programmi di enti pubblici intesi a realizzare utilità e benefici per la collettività, nonché le attività di fondazioni e associazioni, sempre nel rispetto delle normative vigenti e dei principi del Codice Etico.

CAPITOLO III SALUTE, SICUREZZA E AMBIENTE

**Art. 20 - Salute,
sicurezza e
ambiente** Nell'ambito della propria attività, il Gruppo Marazzi si ispira al principio di salvaguardia dell'ambiente e persegue l'obiettivo di tutelare la sicurezza e la salute dei Destinatari e dei terzi, adottando tutte le misure previste dalle leggi a tal fine e considera tale obiettivo decisivo per il suo successo. Ogni dipendente del Gruppo non deve porre gli altri dipendenti di fronte a rischi inutili che possano provocare danni alla loro salute o incolumità fisica.

Tutti coloro che lavorano per il Gruppo sono responsabili della buona gestione di salute, sicurezza e ambiente.

CAPITOLO IV DISPOSIZIONI SANZIONATORIE

**Art. 21 –
Fondamento
delle sanzioni** La violazione delle norme previste dal Codice Etico lede il rapporto improntato in termini di trasparenza, correttezza, lealtà, integrità e credibilità tra la Società ed i “portatori di interesse” e può determinare, quale conseguenza, azioni disciplinari a carico dei soggetti interessati.

**21.1 Criteri
Generali di
irrogazione delle
sanzioni** Nei singoli casi, il tipo e l’entità delle sanzioni specifiche verranno applicate in proporzione alla gravità delle mancanze e, comunque, in base ai seguenti criteri generali:

- a. elemento soggettivo della condotta, a seconda del dolo, colpa, negligenza ed imperizia;
- b. rilevanza degli obblighi violati;
- c. livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica;
- d. eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza;
- e. presenza di circostanze aggravanti o attenuanti con particolare riguardo alla professionalità, alle precedenti prestazioni lavorative, ai precedenti disciplinari, alle circostanze in cui è stato commesso il fatto.

L’eventuale irrogazione della sanzione disciplinare dovrà essere, per quanto possibile, ispirata ai principi di tempestività, immediatezza e, per quanto possibile, di equità.

**21.2 Sanzioni per
i lavoratori
dipendenti** Le norme del Codice Etico sono **parte integrante delle obbligazioni contrattuali** assunte dai Dipendenti (operai, impiegati e quadri).
La violazione delle disposizioni del Codice Etico potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, **anche in ordine all’eventuale risarcimento del danno**, nel rispetto, in particolare, degli articoli 2103, 2106 e 2118 del Codice Civile, dell’art. 7 della legge n. 300/1970 (“Statuto dei Lavoratori”), della Legge n. 604/1996 e successive modifiche ed integrazioni sui licenziamenti individuali nonché dei contratti collettivi di lavoro sino all’applicabilità dell’art. 2119 del Codice che dispone la possibilità di licenziamento per giusta causa.

**21.3 Sanzioni per
i Dirigenti** Il mancato rispetto delle norme del Codice Etico da parte dei Dirigenti, a seconda della gravità della infrazione e tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, potrà comportare l’irrogazione di sanzioni disciplinari di natura conservativa, nel caso in cui non venga leso l’elemento fiduciario, con applicazione, in quanto compatibili, dei C.C.N.L. relativi ai non dirigenti, ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro, anche per giusta causa, in funzione della gravità dell’infrazione commessa.

21.4 Misure nei confronti dei Vertici Aziendali Ai fini del Codice Etico, nell'attuale organizzazione della Società sono considerati Vertici Aziendali i membri del Consiglio di Amministrazione ed i Dirigenti direttamente dipendenti dal Presidente e dall'Amministratore Delegato.

In caso di violazioni delle norme da parte dei Vertici Aziendali, ove non si sia già attivata la struttura operativa su indicazione dell'Amministratore Delegato, **il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa e nei casi più gravi potrà procedere anche alla revoca della carica e/o dell'incarico attribuito al soggetto. Per quanto riguarda i dirigenti, si applica quanto previsto al punto precedente.**

21.5 Misure nei confronti dei collaboratori, consulenti e soggetti aventi relazioni d'affari con la Società L'osservanza del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori, consulenti e/o dai soggetti aventi relazioni d'affari con la Società.

La violazione delle norme del Codice etico potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali (ai sensi degli artt. 1454 cc e seguenti) anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

CAPITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art..22 - Approvazioni e modalità di aggiornamento Il presente Codice, ricognitivo della prassi aziendale, è approvato dai Consigli di Amministrazione delle società del Gruppo Marazzi. Ogni variazione e/o integrazione dello stesso sarà approvata dai Consigli di Amministrazione e diffusa tempestivamente ai Destinatari.